

ANALISI

Buone idee ma la prassi apre al rischio elusione

di **Stefano Pozzoli**

Il decreto Brunetta mette sul piatto della riforma della pubblica amministrazione alcuni principi da cui è impossibile dissentire: la corretta misurazione e valutazione delle performance, la trasparenza, «intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione» (articolo 1). Il decreto mette quindi a fuoco degli elementi chiave per far funzionare un sistema sia dal punto di vista dell'operatività interna (ciò che non viene misurato non viene fatto) sia dell'effettività del controllo sociale esercitabile dai cittadini, che devono essere messi in condizione di giudicare.

Occorre però vedere quale potrà essere l'effetto dell'entrata in vigore del provvedimento sui nostri enti locali, in virtù delle concrete realtà attuali e degli strumenti effettivamente a disposizione di comuni e province. Le perplessità non mancano.

La prima parte dal fatto che il ciclo di gestione della performance (articolo 4) si poggia su quello che il decreto definisce il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio. Correttamente la norma prevede che il «piano della performance» deve essere redatto entro il 31 gennaio: sarebbe perfino tardi, ma il termine comporta un problema di coordinamento con la prassi in essere: da quando è entrato in vigore il Dlgs 267/2000, infatti, il termine per l'approvazione del bilancio è sempre stato rinviato all'anno successivo, a volte perfino a giugno.

Per altro definire il bilancio uno strumento di programmazio-

ne è, purtroppo, pura utopia. Questo, almeno, a giudicare da quella fitta serie di variazioni che gradualmente stravolgono il piano iniziale, fino a renderlo irriconoscibile ai suoi stessi redattori. È chiaro che se non si incide su questi comportamenti, parlare seriamente di valutazione dei risultati è impossibile.

A questa debolezza di fondo, che può essere risolta solo con una concreta azione di coordinamento tra norme e di determinata azione di implementazione di buone prassi, se ne affianca un'altra, anch'essa essenziale al buon funzionamento del sistema.

Il decreto, infatti, introduce un altro ottimo principio, quello del benchmarking tra enti. Ma su questo elemento, fondamentale, nella norma vi è purtroppo timidezza sulle modalità di realizzazione. Anzitutto la base di dati da prendere a riferimento non può essere diversa da quella su cui si deve fondare l'applicazione del federalismo (legge 42/2009), pena l'ennesima dimostrazione di bulimia burocratica. In secondo luogo: davvero si pensa che le informazioni necessarie possano essere raccolte da una Commissione che ha un budget di appenda 8 milioni di euro per il 2010 e nessun potere ispettivo? Chi verificherà l'affidabilità dei dati, a spesso a dir poco approssimativi, provenienti dalle singole amministrazioni?

Un altro paio di perplessità sono di tipo più tecnico. Pur senza volere scendere nel dettaglio, che cosa vuol dire che l'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 «sostituisce i controlli in-

terni, comunque denominati»? I controlli previsti dal Dlgs 286/99 sono quattro, e spaziano dal controllo di regolarità contabile a quello di gestione. Quelli che si ritrovano nelle bozze di Carta delle Autonomie sono addirittura sette. Se si tratta di un'involontaria imprecisione è bene risolverla subito, altrimenti deve essere chiaro a tutti che si andrebbe verso uno stravolgimento dell'ordinamento attuale a cui è necessario opporsi: un conto è attribuire a un organo indipendente la valutazione, un altro è affidargli il controllo di gestione. Significherebbe tornare alla confusione del Dlgs 29/93, facendo un passo indietro di oltre 15 anni. Quanto all'opportunità di affidare a questo organismo il controllo di regolarità è perfino inutile commentare.

Alcune norme, poi, rischiano di prestarsi ad una facile elusione: cosa vuol dire che gli enti locali devono suddividere le risorse destinate al trattamento economico accessorio in almeno tre fasce e destinarne «la quota prevalente» alla prima di queste? È prevalente il 51% o basta una «maggioranza relativa»? Andrebbe chiarito perché nel secondo caso basta dare il 34% alla prima, ed il 32% all'ultima fascia per lasciare tutto come prima. I controlli, poi, sono delegati alla Conferenza unificata (dove i "controllati" hanno una forte presenza), che però sulla base dei dati che le verranno inviati (cioè la sola attribuzione delle risorse) non potrà comprendere se negli enti c'è o meno un rispetto sostanziale della normativa, e quindi promuovere misure concrete di correzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

